



**AGENZIA REGIONALE PER
LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA
ARSARP**

Legge Regionale 26 Marzo 2015, n. 4

Determinazione Dirigenziale n. **36** del **19-01-2024**

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE ANNO 2023.

in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,

IL DIRIGENTE

Determina quanto riportato nelle facciate interne relativamente all oggetto

La proposta di Determinazione Dirigenziale stata
istruita e redatta dal SERVIZIO 1-AMMINISTRAZIONE BILANCIO RAGIONERIA CONTABILITA' PERSONALE
diretta da **NAZZARENO DE LUCA**

ISTRUTTORE
MARIA GIUSI GUERRA

RESPONSABILE UFFICIO
MARIA GIUSI GUERRA

Allegati: 1

PREMESSO:

- che ai sensi del d.lgs. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni occorre provvedere alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio del personale delle categorie A - B- C per l'anno 2023;
- che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto si riferisce alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- che con Determinazione dirigenziale n. 448 del 24.11.2016 venne costituito il fondo dell'anno 2016 per l'ammontare di € 391.445,00;
- che l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;
- che peraltro la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito, nella propria deliberazione n. 19/2018, che dal tetto del 2016 sono esclusi gli incrementi sulle posizioni di sviluppo acquisite con le progressioni orizzontali di cui all'art. 67 c. 2 lett.b) del CCNL del comparto Funzioni locali, sottoscritto in data 21.05.2018;
- che con Determinazione Dirigenziale n.590 del 13.12.2018 è stato pertanto costituito il fondo per il trattamento accessorio del personale delle categorie per l'anno 2018 per l'ammontare di € 399.849,60, comprensivo appunto della quantificazione delle risorse, derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 21.05.2018;
- che l'art. 67 comma 2 lett. A) prevede un ulteriore incremento stabile del fondo delle risorse decentrate per un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015, a valere sull'anno 2019 e che presso l'ARSARP l'applicazione di questa disposizione contrattuale ha comportato un incremento del fondo pari ad € 5.657,60;
- che anche l'incremento di cui all'art. 67 comma 2 lett. A) CCNL 21.05.2018, ai sensi della già citata deliberazione n. 19/2018 della Corte dei Conti sezione Autonomie, non è assoggettato al limite di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. n. 75 del 2017;
- che nel corso dell'anno 2022 hanno cessato il proprio servizio presso l'ARSARP n. 4 (quattro) unità di personale di cui:

- 2 D3/D7
- 1 D1/D4
- 1 C/C6

- che, ai sensi dell'art. 67 c.2 lett. c) del CCNL di comparto del 21.05.2018 il fondo è incrementato dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni *ad personam*, compresa la quota di tredicesima mensilità, non più corrisposti al personale cessato dal servizio l'anno precedente;
- che ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) del CCNL di comparto del 21.05.2018 il Fondo è alimentabile, con importi variabili di anno in anno, tra l'altro, degli importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), ovvero relative al personale cessato dal servizio l'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, compresi i ratei della tredicesima mensilità
- che peraltro le risorse menzionate nei precedenti due capoversi non rientrano tra quelle che possono essere appostate nel fondo in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 d. lgs. n. 75/2017 (parere MEF – RGS n. 257831 del 18.12.2018);
- che, ai sensi dell'art. 80 c. 1 CCNL 16.11.2022, vanno recuperate alla disponibilità del fondo le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica del personale cessato dal servizio nell'anno precedente a quello di costituzione

DETERMINA

le premesse sono parte integrante del provvedimento:

-di costituire il fondo per il trattamento accessorio del personale delle categorie, relativo all'anno 2023, che viene quantificato in **€ 405.507,20**, come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A" quale sua parte integrante.

Il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 7, della L.R. 26 Marzo 2015, n. 4.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1
DE LUCA NAZZARENO**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.